



GEMINA

Comunicato Stampa

I CDA DI ATLANTIA E GEMINA APPROVANO PROGETTO DI FUSIONE

- Creazione di un operatore *leader* mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali con 5.000 Km di autostrade a pedaggio e oltre 41 milioni di passeggeri aeroportuali nel 2012
- L'operazione prevede la fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia ad un rapporto di cambio fissato in n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni ordinarie Gemina e in n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni di risparmio Gemina
- Assemblee straordinarie chiamate ad approvare l'operazione di fusione convocate per il 30 aprile 2013 in prima convocazione e il 15 maggio 2013 in seconda convocazione
- Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Gemina chiamata ad approvare l'operazione di fusione per il 29 aprile 2013 in prima convocazione e il 14 maggio 2013 in seconda convocazione

Roma, 8 marzo 2013 - I Consigli di Amministrazione di Gemina S.p.A. ("Gemina") e di Atlantia S.p.A. ("Atlantia"), riunitisi in data odierna, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia (la "Fusione") e la documentazione propedeutica all'operazione. Le predette delibere sono state assunte con il parere favorevole dei Comitati di Amministratori Indipendenti - istituiti per volontà delle società stesse ai sensi delle rispettive

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Investor Relations
e-mail: investor.relator@gemina.it

Rapporti con i Media
e-mail: pressoffice@adr.it

www.gemina.it

Procedure per le operazioni con parti correlate - in merito all'interesse delle Società Partecipanti alla Fusione, al compimento della stessa ed alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La Fusione costituisce il punto di approdo di un ampio disegno industriale, volto alla creazione di un operatore di primaria rilevanza internazionale nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali.

Tale disegno ha preso avvio il 9 gennaio 2013, data nella quale Atlantia e Gemina hanno comunicato al mercato l'avvio di contatti funzionali a verificare la sussistenza dei presupposti industriali, finanziari, economici e giuridici di un'eventuale operazione di integrazione tra le due holding quotate.

L'operazione è finalizzata alla creazione di un operatore *leader* in Italia e a livello internazionale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con l'obiettivo di condividere *know-how*, capacità realizzativa e presenza internazionale offrendo nuove opportunità di crescita nel settore delle infrastrutture.

La società risultante dalla Fusione avrà una massa critica ai vertici del settore a livello internazionale e controllerà al 100% Autostrade per l'Italia S.p.A., capogruppo operativa nelle concessioni di autostrade a pedaggio, con circa 3.000 km di rete in gestione in Italia e altri 2.000 Km circa all'estero, e al 96% Aeroporti di Roma S.p.A. ("ADR"), primo scalo italiano e 7° in Europa per numero di passeggeri che ha in programma il più importante programma europeo di sviluppo infrastrutturale in termini di capacità.

La fusione darà vita a una realtà di primaria rilevanza internazionale nel settore delle infrastrutture con l'obiettivo di:

- proporsi al mercato come il principale operatore infrastrutturale (autostradale e aeroportuale) integrato italiano, in linea con un modello internazionale in crescente diffusione;
- investire in piani di investimento destinati ad aumentare le capacità infrastrutturali in Italia e, in particolare nel settore aeroportuale, attrarre crescenti volumi di traffico internazionale;
- sfruttare i benefici industriali dell'operazione da un punto di vista esecutivo, manageriale ed ingegneristico valorizzando le competenze e le attività del Gruppo Atlantia in materia di

costruzione, gestione e finanziamento di opere infrastrutturali complesse a supporto della realizzazione del piano investimenti di ADR per circa Euro 12 miliardi;

- cogliere nuove opportunità di business all'estero, in particolare nei paesi dove Atlantia è già presente, come Brasile e Cile, e dove si annunciano nuovi progetti aeroportuali.

L'integrazione tra Atlantia e Gemina creerà un gruppo con attività geograficamente diversificate combinando, da un lato, la crescente esposizione di Atlantia in mercati esteri a forte crescita (Cile e Brasile) e, dall'altro, le dinamiche del traffico aeroportuale del principale scalo italiano che beneficia di una crescente componente di traffico inbound proveniente da mercati emergenti. Inoltre, la combinazione di sistemi regolatori – ossia quello tipico autostradale e quello aeroportuale - fra loro complementari, offrirà un profilo di crescita maggiormente bilanciato.

Atlantia, inoltre, grazie alla propria comprovata esperienza, rafforzerà il know-how di ADR in materia di accesso ai mercati dei capitali, favorendo il ricorso a fonti di finanziamento diversificate e a un'ampia base di investitori per gestire al meglio le esigenze finanziarie connesse al proprio piano di investimenti.

La struttura dell'operazione prevede l'incorporazione di Gemina in Atlantia, la quale rimarrà la sola holding quotata, con un'elevata capitalizzazione e un ampio flottante.

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2012 di Atlantia e Gemina, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data odierna.

Ai fini della individuazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, con l'ausilio di advisor finanziari di comprovata professionalità ed esperienza, hanno applicato metodologie valutative comunemente accettate per operazioni tra società aventi caratteristiche analoghe a quelle di Atlantia e Gemina.

La determinazione del rapporto di cambio è stata effettuata anche tenendo conto della prefigurata distribuzione da parte di Atlantia, nel mese di maggio 2013, e comunque prima della data di efficacia della Fusione, di un dividendo per azione pari a Euro 0,391 (dividendo che pertanto, non verrà corrisposto agli azionisti di Gemina che diverranno azionisti di Atlantia per effetto della Fusione).

I Consigli di Amministrazione di Atlantia e di Gemina, dopo aver esaminato e fatto proprie le valutazioni dei rispettivi advisor, preso atto del motivato parere favorevole dei rispettivi Comitati

di Amministratori Indipendenti, hanno quindi approvato il rapporto di cambio (“Rapporto di Cambio”) nella seguente misura:

- per quanto attiene alle azioni ordinarie di Gemina, in n. 1 azione ordinaria di Atlantia da nominale Euro 1 ciascuna, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 9 azioni ordinarie di Gemina;
- per quanto attiene alle azioni di risparmio di Gemina, n. 1 azione ordinaria di Atlantia da nominali Euro 1 ciascuna, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 9 azioni di risparmio di Gemina.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Il Progetto di Fusione prevede, tra l’altro, che Atlantia aumenti il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 164.025.376 mediante emissione di massime numero 164.025.376 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Con riguardo ai possessori di azioni di risparmio Gemina, è previsto che il Rapporto di Cambio sia servito mediante assegnazione di azioni ordinarie Atlantia aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione. Poiché, in tal modo, i possessori di azioni di risparmio Gemina subirebbero un pregiudizio di diritto diretto, in quanto perderebbero i diritti e i privilegi patrimoniali loro attribuiti dalle azioni di risparmio Gemina attualmente detenute, la Fusione sarà sottoposta, ai sensi dell’articolo 146, primo comma, lett. b), del TUF, all’approvazione dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio di Gemina convocata, in prima convocazione per il 29 aprile 2013 e, in seconda convocazione, per il 14 maggio 2013.

In caso di approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Gemina, a coloro tra tali possessori che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437, comma 1, lett g), del codice civile.

In considerazione della necessità di tener conto degli esiti industriali e strategici della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Gemina, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione e previo parere del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato di proporre

all'Assemblea ordinaria della Società (aa) la chiusura anticipata del vigente Piano di Stock Option con riferimento ai cicli di assegnazione 2013 e 2014 nonché (bb) l'attribuzione ai beneficiari del ciclo di assegnazione 2012 della facoltà di esercitare anticipatamente le opzioni attribuite ai sensi del Piano stesso, con conseguente caducazione delle opzioni che non fossero esercitate dai beneficiari entro il periodo all'uopo previsto. Si fa presente altresì che l'efficacia delle suddette determinazioni inerenti al Piano di Stock Option è subordinata comunque al verificarsi delle condizioni sospensive positive di cui punti (i), (ii), (iii), (v) e (vi) oltre indicate.

AZIONARIATO DI ATLANTIA POST OPERAZIONE.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, a seguito della Fusione il capitale sociale ordinario della holding risultante dalla Fusione si presenterebbe indicativamente così suddiviso tra gli attuali azionisti di Gemina ed Atlantia:

- Sintonia: 45,6%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: 5,1%
- Blackrock: 4,0%
- SI.TO. Financiere S.A.: 2,5%
- Mediobanca: 2,5%
- Changi (Singapore): 1,7%
- Lazard: 1,6%
- FonSai: 0,8%
- UniCredit: 0,7%
- UBS: 0,6%
- Generali: 0,6%
- Norges: 0,4%
- Atlantia (azioni proprie): 1,6%

CONDIZIONI CUI È SOGGETTA L'OPERAZIONE

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle Assemblee straordinarie rispettivamente di Atlantia e Gemina e dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- i. rilascio dell'approvazione, autorizzazione o esenzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato senza imposizione di alcuna condizione o riserva che abbia una rilevante incidenza sull'assetto di interessi sottostante all'operazione;

- ii. mancata formulazione di eccezioni da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ("ENAC") a seguito della presentazione dell'informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della "Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di Programma" sottoscritta il 27 dicembre 2012 da ADR con il predetto Ente (la "Convenzione ADR");
- iii. efficacia della Convenzione ADR a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei Conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 ("DPCM di approvazione");
- iv. mancato intervento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di atti o provvedimenti da parte di autorità giudiziarie o amministrative che incidano, in tutto o anche in parte - purché, in tale ultimo caso, in misura rilevante e comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio – sulla validità e/o efficacia: (i) della Convenzione ADR e/o dei suoi contenuti, (ii) del DPCM di approvazione, (iii) del contratto di programma da ultimo stipulato tra ENAC e ADR, o (iv) della deliberazione n. 38 del 19 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione di ENAC;
- v. rilascio del consenso alla Fusione, ai sensi dei contratti di finanziamento in essere, da parte delle banche finanziatrici di Atlantia, di Gemina e di ADR;
- vi. presa d'atto ed accettazione da parte dei creditori finanziari di ADR, secondo le maggioranze previste dalla documentazione finanziaria, che la Convenzione ADR si qualifica come "Material Contract" ai sensi della documentazione finanziaria medesima.

Come confermato dalla CONSOB con parere emesso in data 6 marzo 2013, con riguardo alla Fusione, non trova applicazione la disciplina dell'OPA obbligatoria.

TEMPISTICA DELL'OPERAZIONE

E' previsto che la Fusione sia sottoposta all'approvazione delle Assemblee straordinarie degli azionisti di Gemina e Atlantia che saranno convocate per il 30 aprile 2013 in prima convocazione e il 15 maggio 2013 in seconda convocazione nonché all'approvazione dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Gemina convocata per il 29 aprile 2013 in prima convocazione e il 14 maggio 2013 in seconda convocazione.

Si prevede che la Fusione sia perfezionata al più tardi entro la fine del corrente anno.

La tempistica dell'operazione e l'articolazione della procedura di Fusione sono disciplinate, come di consueto per operazioni di questa natura e rilevanza industriale, da un apposito accordo di Fusione tra Gemina ed Atlantia, stipulato in data odierna.

Il progetto di fusione, la relazione illustrativa degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* cod. civ. redatta ai sensi dell'Allegato 3A del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche, il parere di congruità sul Rapporto di Cambio dell'esperto comune PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* commi 1, 3 e 4, cod. civ. nonché la restante documentazione richiesta dalla legge saranno resi pubblici nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Considerata l'entità della partecipazione detenuta da Sintonia nel capitale di Atlantia e di Gemina e la dimensione dell'operazione, la Fusione è stata sottoposta da entrambe le Società alle regole previste dalle rispettive procedure per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. Atlantia e Gemina metteranno a disposizione del pubblico, nei termini regolamentari, il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di cui al Regolamento CONSOB 17221/2010 e successive modifiche.

Nell'ambito dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia si è avvalso della consulenza degli *advisor* finanziari Goldman Sachs International, Banca IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Royal Bank of Scotland; di Roland Berger Strategy Consultants, quale consulente industriale; nonché di Deutsche Bank, che ha altresì fornito un'opinione in merito alla congruità dal punto di vista finanziario, c.d. "*fairness opinion*", del Rapporto di Cambio.

Il Consiglio di Amministrazione di Gemina è stato assistito dagli *advisor* finanziari Barclays e Unicredit, che hanno anche rilasciato una *fairness opinion*, da un punto di vista finanziario, sul Rapporto di Cambio in merito alle azioni ordinarie di Gemina; di Bain & Co, quale consulente industriale; BNP Paribas ha rilasciato una *opinion* sulla ragionevolezza del Rapporto di Cambio, da un punto di vista puramente finanziario.

Il Comitato Indipendenti di Atlantia, assistito da Intermonte e Rothschild quali *advisor* finanziari indipendenti e da Carbonetti e Associati e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quali consulenti legali, in data odierna ha espresso parere favorevole in relazione alla Fusione e, in

particolare, in merito all'interesse di Atlantia al compimento della stessa ed alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato Indipendenti di Gemina, assistito da Banca Leonardo e Credit Suisse quali *advisor* finanziari indipendenti e da Chiomenti Studio Legale per gli aspetti legali, ha espresso in data odierna parere favorevole in relazione alla Fusione e, in particolare, in merito all'interesse di Gemina al compimento della stessa ed alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Atlantia si è avvalsa come consulente legale di Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale e Gemina di Chiomenti Studio Legale.